DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le arance amare o bigarade

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/609/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29,

Vista la lettera del 12 maggio 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario di 150 tonnellate al dazio del 5 % per le arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune, contemplate nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, le arance amare erano importate nella Repubblica federale di Germania uniformemente al dazio del 5 %, mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 15 % e del 20 % a seconda del periodo;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966 (1° trimestre)
Importazioni:					
Totali	660	639	516	505	372
C.E.E. (Italia)	491	362	419	419	
1° trimestre	455	335	368	354	227
2° trimestre	4	1	—	—	
3° trimestre	—	—	—	—	
4° trimestre	32	26	51	65	
Paesi terzi	169	277	97	86	
1° trimestre	121	168	95	86	144
2° trimestre	12	51	—	—	
3° trimestre	22	56	—	—	
4° trimestre	14	2	2	—	
Esportazioni:	nulla				

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 25 a beneficio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tarif-

fari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti di cui all'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente deve, in particolare, assicurare l'approvvigionamento di arance amare delle sue industrie conserviere; che la concessione di un contingente tariffario di volume e a un dazio adeguati per le arance amare non può compromettere, per quanto riguarda i prodotti considerati nella presente decisione, la realizzazione degli obiettivi della politica comune elaborata dalla Comunità nel settore della frutta, a causa, da un lato, del livello ridotto degli scambi intracomunitari rispetto alle disponibilità comunitarie esportabili e, dall'altro, dei dazi ridotti dei contingenti previsti dalla presente decisione; che, d'altra parte, non sussiste alcun motivo di temere che un contingente tariffario di volume adeguato determini nell'utilizzazione di detti prodotti un aumento tale da ostacolare lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti analoghi; che le arance amare non entrano in effettiva concorrenza con gli altri frutti; che, anche se è necessario provvedere affinché le condizioni di approvvigionamento delle industrie conserviere dello Stato membro richiedente non falsino la concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, tale pericolo non sembra rilevante nel caso in esame, in quanto i due Stati membri che non richiedono contingenti tariffari per i prodotti in causa, cioè l'Italia e la Francia, dispongono di un approvvigionamento proprio;

Considerando che dall'insieme della situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra delle difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che dal 1962 la media delle importazioni totali effettuate dallo Stato membro richiedente per il prodotto in causa è di circa 550 tonnellate; che d'altra parte le importazioni di arance amare dai paesi terzi sono costantemente diminuite a partire dal 1964, registrando nel 1965, con 86 tonnellate, il livello più basso mai registrato; che tali importazioni hanno tuttavia raggiunto nel 1° trimestre 1966 un livello di 144 tonnellate e che non è da escludere che si stabilizzino sulle 150 tonnellate circa nel 1967; che, in tali condizioni, un volume del contingente pari a 150 tonnellate per il 1967 sembra adeguato e lascia un margine sufficiente alle importazioni dalla Comunità, tenuto conto segnatamente della media di queste ultime importazioni dopo il 1962;

Considerando che, per la fissazione dei dazi dei contingenti, è necessario tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale; che, d'altra parte, il compimento di tale unione doganale è previsto per il 1968; che, in base a tali considerazioni, lo Stato membro richiedente deve effettuare uno sforzo pari al 40 % del divario tra il dazio doganale nazionale in vigore anteriormente al primo ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune; che, per i prodotti che formano oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione dei dazi a un livello inferiore; che su queste basi i dazi dei contingenti sono rispettivamente dell'11 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 9 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni che permettano di concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti indicati sarebbe tale da provocare perturbazioni notevoli sul mercato dei prodotti in causa;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato all'importazione dai paesi terzi;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possano essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire il fabbisogno diretto degli utilizzatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario per le importazioni dai paesi terzi di arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune, entro i limiti di un quantitativo di 150 tonnellate e ai dazi dell'11 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 9 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le arance amare o bigarade

(Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(66/610/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29;

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario di 60 tonnellate, ai dazi del 4,5 % e del 6 % a seconda dei periodi, per le arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune contemplate nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, le arance amare erano importate nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio, mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 15 % e del 20 % a seconda del periodo;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966
Importazioni					stato di utilizzazione del contingente tariffario per il 1966 al 31. 5. 1966: nessuna importazione
Totali	dati non disponibili	93	146	dati non disponibili (1)	
— C.E.E.		35	49		
di cui Italia		34	49		
— Paesi terzi		58	97		
Esportazioni:	trascurabili				

(1) A partire dal 1965 nella stessa rubrica delle arance dolci.